Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 17 dicembre 1924** **Numero 293**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1924, per inesattezza della copia trasmessa, nell'ultimo comma dell'articolo 3, si legge: « . . . art. 51 del R. decreto 1º ottobre 1873, n. 1687 », invece di « art. 51 del R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 », come è detto nel testo originale.

Nel R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, contenente disposizioni sull'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso personale e domestico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1924, all'art. 8, secondo comma, ultima riga, in luogo di « per sgocciolamento dal liquido commestibile », come per inesattezza della copia trasmessa è stato scritto, deve leggersi: « per sgocciolamento dal liquido *non* commestibile », come risulta dal decreto originale, e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2014.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1972.

Riordinamento del Regio istituto industriale di Fermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1603, concernente la classificazione del Regio istituto industriale nazionale di Fermo;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924 registrato alla Corte de conti il 26 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 303, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale di Fermo comprende due sezioni di durata di corso quinquennale ciascuna per periti meccanici e per periti elettricisti e vi sono annesse una scuola di tirocinio triennale per aggiustatori, tornitori modellisti e fonditori meccanici ed elettricisti e un corso biennale preparatorio all'istituto.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono in officina meccanica, in un laboratorio di elettrotecnica, in un laboratorio tecnologico e di prova dei materiali, in un laboratorio di prova di macchine e nei laboratori e gabinetti di fisica e di chimica e di meccanica, annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone di un direttore, di quattordici insegnanti, di sei capi officina, di tre assistenti, di sei sottocapi, di un segretario, di quattro vice segretari.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale, avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 372,767;
il comune di Fermo con L. 57,822;
la provincia di Ascoli Piceno con L. 72,277;
la Camera di commercio di Fermo con L. 4334.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 61. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2015.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1973.

Riordinamento della Regia scuola industriale di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1920, n. 684, concernente la istituzione della Regia scuola industriale di Ancona;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 315, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Ancona comprende una sezione a durata di corso triennale per meccanici.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica annessa alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di tre capi officina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 114,867;
il comune di Ancona con L. 14,944.34;
la provincia di Ancona con L. 14,944.33;
la Camera di commercio di Ancona con L. 14,944.33.

Il comune di Ancona resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un delegato per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 62. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2016.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1974.

Riordinamento della Regia scuola industriale di Cesena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 479, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Cesena;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1924, registro n. 5, foglio n. 390, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Cesena comprende una sezione a durata di corso triennale per aggiustatori, tornitori, fucinatori e fonditori meccanici, una sezione pure triennale per falegnami modellisti e falegnami ebanisti e un corso di perfezionamento per elettricisti. Alla Scuola sono pure annessi corsi per maestranze edili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica e nel laboratorio di falegnameria e nel laboratorio di elettrotecnica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di quattro capi officina, di due sottocapi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 123,400;
il comune di Cesena con L. 24,673.70;
la provincia di Forlì con L. 22,618.65;
la Camera di commercio di Forlì con L. 2034.90;
la Congregazione di carità di Cesena con L. 6168.75.

Il comune di Cesena resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua manutenzione.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 63. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2017.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1975.

Riordinamento della Regia scuola industriale di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1917, numero 2025, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Potenza;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 7, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Potenza, comprende una sezione a durata di corso triennale per aggiustatori, tornitori, fabbri, meccanici, e una sezione a durata di corso pure triennale per falegnami ebanisti e corso di perfezionamento per elettricisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel l'officina meccanica e nel laboratorio di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di tre capi officina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 114,200;

il comune di Potenza con L. 12,225;

la provincia di Potenza con L. 24,450;

la Camera di commercio di Potenza con L. 12,225.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 64. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2018.**

REGIO DECRETO 25 settembre **1924, n. 1979.**

Riordinamento della Regia scuola industriale di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 8 luglio 1920, n. 1115, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Verona;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio 156 che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Verona comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti ed una sezione a durata di corso triennale per falegnami.

Alla Scuola sono annessi corsi di maestranze per arti edili, fabbrili e meccaniche.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica e in quello di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di quattro capi officina e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 121,667;

il comune di Verona con L. 60,133.

Il comune di Verona resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla sua manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio

di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2019.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2020.

Norme per la designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e nei Comitati consultivi degli Istituti di previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6 e 8 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e nei Comitati consultivi degli Istituti di previdenza sociale, sono formati dal Ministero dell'economia nazionale, con le norme indicate negli articoli seguenti, due separati elenchi delle principali organizzazioni professionali, a sfera d'azione nazionale, rispettivamente di datori di lavoro industriali e agricoli e di lavoratori delle industrie e dell'agricoltura.

Art. 2.

Il Ministro per l'economia nazionale, con avviso pubblicato nel Bollettino del lavoro e della previdenza sociale e comunicato alla pubblica stampa, invita le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, le quali avendo i requisiti indicati dal successivo art. 3, intendano essere inscritte negli elenchi per partecipare alla designazione di cui all'art. 1, a presentare la relativa domanda entro il termine indicato nello stesso avviso.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale) e corredata dai seguenti documenti:

1° copia dello statuto vigente, controfirmata da un consigliere e dal segretario;

2° l'elenco delle organizzazioni di categoria o territoriali che fanno parte dell'organizzazione nazionale, con l'indicazione per ciascuna, della sua sfera d'azione, del numero dei soci inscritti e in regola coi pagamenti e, per le organizzazioni di datori di lavoro, del numero complessivo dei dipendenti da ciascuna controllati, nonchè con quelle altre indicazioni che saranno determinate dall'avviso pubblicato a norma del primo comma del presente articolo;

3° l'elenco dei componenti il Consiglio direttivo;

4° copia dell'ultimo bilancio annuale.

Art. 3.

Possono ottenere la iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1 le organizzazioni che abbiano i seguenti requisiti:

1° alla data dell'avviso di cui all'art. 2 esistano e funzionino almeno da sei mesi;

2° si propongano, come scopo preminente, la difesa dei rispettivi interessi professionali dei loro associati;

3° abbiano una sfera di azione nazionale;

4° siano composte prevalentemente di persone appartenenti alla classe dei datori di lavoro, ovvero di operai, di impiegati od assimilati o in genere di persone che, prestando l'opera loro alla dipendenza di altri, siano soggette all'obbligo della assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia;

5° siano alimentate da entrate annuali ordinarie formate da quote pagate dai soci effettivi, le quali costituiscano, almeno in media, i quattro quinti delle entrate annuali;

6° siano gestite da Consigli direttivi composti esclusivamente, o almeno per quattro quinti, da soci effettivi;

7° facciano regolarmente bilanci annuali.

Art. 4.

Trascorso il termine assegnato nell'avviso di cui all'art. 2, il Ministero dell'economia nazionale esamina le domande di iscrizione presentate, accerta che le organizzazioni richiedenti la iscrizione abbiano i requisiti prescritti e forma due distinti elenchi, uno comprendente le organizzazioni professionali dei datori di lavoro, l'altro le organizzazioni professionali dei lavoratori.

I due elenchi sono trasmessi in copia alle organizzazioni che hanno presentato la domanda d'iscrizione e pubblicati nel Bollettino del lavoro e della previdenza sociale, affinchè le organizzazioni interessate possano, entro un congruo termine all'uopo assegnato, presentare gli eventuali reclami motivati.

Art. 5.

Scaduto il termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo, il Ministro per l'economia nazionale decide sugli eventuali reclami; introduce, ove occorra, negli elenchi le conseguenti modificazioni e approva, con suo decreto, gli elenchi medesimi.

Il provvedimento col quale gli elenchi sono approvati è definitivo.

Gli elenchi definitivi sono pubblicati nel Bollettino del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Gli elenchi delle organizzazioni nazionali sono soggetti a revisione ad ogni triennio.

In occasione della revisione, le organizzazioni già comprese negli elenchi sono dispensate dal presentare lo statuto, se questo sia rimasto immutato; devono però presentare una dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante che allo statuto non fu nel frattempo apportata alcuna modificazione.

Art. 7.

Il Ministro per l'economia nazionale può con suo decreto radiare dagli elenchi le organizzazioni i cui amministratori o segretari nelle domande per la iscrizione negli elenchi o nei documenti a corredo di esse o nelle comunicazioni di qualsiasi specie fatte, al riguardo, al Ministero dell'economia nazionale, abbiano scientemente enunciato dati falsi.

Il decreto determina anche il periodo di tempo per il quale durerà l'esclusione dell'organizzazione dall'elenco.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 8.

Almeno due mesi prima della scadenza dall'ufficio dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e dei Comitati consultivi degli Istituti di previdenza sociale, il Ministro per l'economia nazionale invita le organizzazioni rispettivamente di datori di lavoro e di lavoratori, inscritte negli elenchi definitivi, a procedere — entro il termine da lui fissato, non maggiore di sessanta giorni nè minore di trenta — alla designazione di non più di sei nomi per ciascuna, quando trattasi dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, e di non più di tre nomi per ciascun Istituto di previdenza sociale, quando trattasi di rappresentanti nei Comitati consultivi degli Istituti medesimi.

Art. 9.

I rappresentanti delle organizzazioni nei Comitati consultivi degli Istituti di previdenza sociale devono essere designati fra persone domiciliate nel Comune, nel quale ha sede l'Istituto.

Nella nomina dei Comitati predetti non sarà tenuto conto delle designazioni fatte dalle organizzazioni nazionali che non svolgono alcuna azione nella circoscrizione dell'Istituto.

Art. 10.

La designazione è fatta dal Consiglio di amministrazione o direttivo delle singole organizzazioni all'uopo convocato dal presidente, con deliberazione valida secondo le rispettive norme statutarie.

Una copia del processo verbale dell'adunanza, sottoscritta dal presidente e dal segretario, deve essere trasmessa, entro tre giorni, in piego raccomandato al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

Il Ministro per l'economia nazionale procede alla nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati così nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali come nei Comitati consultivi degli Istituti di previdenza sociale, scegliendoli rispettivamente fra i designati dalle organizzazioni di datori di lavoro e da quelle di lavoratori, a norma degli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 113. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2020.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 2019.

Autorizzazione al comune di Piano del Voglio a cambiare la sua denominazione in quella di « San Benedetto Val di Sambro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista l'istanza con la quale il sindaco di Piano del Voglio (Bologna), in esecuzione della deliberazione 30 aprile 1924 di quel Consiglio comunale, chiede che venga autorizzato il cambiamento della denominazione del comune in San Benedetto Val di Sambro;

Vista la deliberazione 16 luglio successivo, con la quale il Consiglio provinciale di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Vista la lettera 14 novembre 1924, n. 121 M. F., con la quale il Ministero delle comunicazioni dichiara che nulla osta all'invocato provvedimento per quanto riguarda i servizi dipendenti da quell'Amministrazione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piano del Voglio è autorizzato al cambiamento della sua denominazione in quella di « San Benedetto Val di Sambro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 112. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2021.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2021.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Alberto Boari presso la Regia università di Bologna.

N. 2021. R. decreto 23 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della Fondazione Alberto Boari presso la Regia università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1924.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924.

Nomina del Regio commissario liquidatore della gestione in Italia della Società francese di assicurazione « Union Universelle », sede in Marsiglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Ritenuto che con decreto in data 2 maggio 1916 del No-

stro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, alla Società di assicurazione « Union Universelle » con sede in Marsiglia e rappresentanza nel Regno in Porto Maurizio, veniva fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno, per non avere ottemperato alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167;

Considerato che per la persistente inosservanza della Impresa alle disposizioni del citato decreto-legge, sia necessario porre in liquidazione la gestione della rappresentanza nel Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione in Italia della Società di assicurazioni « Union Universelle » con sede in Marsiglia, è posta in liquidazione.

E' nominato Regio commissario liquidatore della gestione predetta il cav. Pirolo Gioacchino, ispettore provinciale presso la Regia intendenza di finanza di Firenze.

Art. 2.

La liquidazione si compirà sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale al quale sarà presentato trimestralmente il rendiconto delle operazioni compiute.

Le somme che si rendessero disponibili durante la liquidazione dovranno essere depositate presso un istituto di emissione.

Art. 3.

Al Regio commissario spettano, a carico della Impresa in liquidazione, l'indennità giornaliera di L. 10, e una indennità una volta tanto da corrispondersi alla chiusura della liquidazione, nella misura che sarà determinata dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1924.

Autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame da macello alla « Società anonima cooperativa commercianti di carni bovine per l'assicurazione del bestiame da macello », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda, in data 9 maggio 1924, presentata dalla « Società anonima cooperativa commercianti di carni bovine per l'assicurazione del bestiame da macello », con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni contro i danni al bestiame da macello;

Visto lo statuto sociale;

Considerato che la Società ha eseguito il deposito di L. 104,100 di consolidato 5 %, per la costituzione della cauzione minima iniziale prescritta dall'art. 33 del citato decreto-legge;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima cooperativa fra commercianti di carni bovine per l'assicurazione del bestiame da macello, con sede in Roma, capitale sociale illimitato, costituita con atto 7 marzo 1924 regolarmente depositato, trascritto e pubblicato, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame da macello, sotto l'osservanza delle norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e relative disposizioni regolamentari.

Roma, addì 12 dicembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1924.

Disposizioni circa i termini di resa per i trasporti a grande e a piccola velocità.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per i trasporti a carro l'aumento dei termini di resa di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2735, è ridotto ad un giorno per ogni 250 chilometri indivisibili per i trasporti a grande velocità e per ogni 125 chilometri indivisibili per i trasporti a piccola velocità.

Per i trasporti in piccole partite resta fermo l'aumento stabilito dal detto Regio decreto-legge.

Nessun aumento si applica ai trasporti di carne congelata.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1925 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1924.

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1924.

Approvazione delle nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana adottate dalla rappresentanza nel Regno della Compagnia anonima di assicurazione sulla vita « L'Abeille », con sede in Parigi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la domanda presentata il 31 luglio 1924 della rap-

presentanza nel Regno della Compagnia anonima di assicurazioni sulla vita « L'Abeille », con sede sociale in Parigi, tendente ad ottenere l'approvazione di varie tariffe di premi, da sostituire ad altre in vigore;

Viste le basi tecniche adottate dalla Società nei calcoli;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti tariffe della Compagnia anonima di assicurazioni sulla vita « L'Abeille », con sede in Parigi, secondo gli esemplari presentati dalla Società e debitamente autenticati:

a) Tariffa denominata « 1-*a* » per l'assicurazione per la vita intera su una testa a premio vitalizio, per un capitale pagabile immediatamente alla morte;

b) Tariffa denominata « 1-*bis* » per l'assicurazione per la vita intera su due teste, a premio vitalizio dovuto sino al primo decesso, per un capitale pagabile immediatamente all'assicurato superstite;

c) Tariffa denominata « 2 » per l'assicurazione per la vita intera su una testa, a premio temporaneo dovuto sino alla morte o al più tardi al termine stabilito, per un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato;

d) Tariffa denominata « 3 » per l'assicurazione per la vita intera compilata con quella di una rendita vitalizia, a premio temporaneo dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito per un capitale pagabile alla morte o una rendita vitalizia eguale al premio annuo con decorrenza dal termine;

e) Tariffa denominata « 4 » per l'assicurazione mista su una testa, a premio costante dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito, per un capitale pagabile al termine stabilito, in caso di vita o immediatamente in caso di premorienza;

f) Tariffa denominata « 4-*bis* » per l'assicurazione mista su due teste a premio costante dovuto sino al primo decesso o al più tardi al termine stabilito, per un capitale pagabile alla scadenza ad entrambi gli assicurati, ovvero al superstite immediatamente alla morte dell'altro;

g) Tariffa denominata « 5 » per l'assicurazione mista su una testa, a premi decrescenti in ragione dell'interesse del 3 % a cominciare dal 6° anno;

h) Tariffa denominata « 6 » per l'assicurazione a termine fisso con premio dovuto sino alla morte o al più tardi sino al termine stabilito, per un capitale pagabile in ogni caso al termine stesso;

i) Tariffa denominata « 7 » per l'assicurazione in caso di vita, senza contro assicurazione, a premio vitalizio, per un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, senza restituzione di premi in caso di premorienza;

l) Tariffa denominata « 8 » per l'assicurazione in caso di vita, con contro assicurazione, a premio vitalizio, per un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato al termine fissato, con restituzione dei premi in caso di premorienza;

m) Tariffa denominata « 9 » per l'assicurazione dotale con contro assicurazione, con premio vitalizio dovuto sino alla morte del contraente per un capitale pagabile a termine stabilito se il fanciullo assicurato è ancora in vita e con restituzione immediata dei premi in caso di premorienza del fanciullo;

n) Tariffa denominata « 10 » per l'assicurazione, con premio unico, di una rendita vitalizia immediata, pagabile a rate semestrali posticipate (uomini);

o) Tariffa denominata « 11 » per l'assicurazione con premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile a rate semestrali posticipate (donne);

p) Tariffa denominata « 12 » per l'assicurazione, con premio unico, di una rendita vitalizia immediata su due teste, pagabile a rate semestrali posticipate sino alla morte dell'ultimo dei due vitaliziati;

q) Tariffa denominata « 13 » per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita pagabile in rate semestrali posticipate senza contro assicurazione, a premio sia unico che annuo, non restituibile in caso di premorienza dell'assicurato;

r) Tariffa denominata « 14 » per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita pagabile a rate semestrali posticipate, con contro assicurazione a premio sia unico che annuo, restituibile in caso di premorienza dell'assicurato.

Art. 2.

Le tariffe di cui all'art. 1 sostituiscono le seguenti tariffe precedentemente in vigore:

a) Tariffe per l'assicurazione vita intera senza partecipazione;

b) Tariffa mista senza partecipazione;

c) Assicurazioni combinate;

d) Rendita vitalizia immediata;

e) Assicurazione a termine fisso, senza partecipazione;

f) Assicurazioni temporanee;

g) Capitale differito con contro assicurazione;

h) Assicurazione dotale senza partecipazione con contro assicurazione;

i) Rendita differita.

Roma, addì 24 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1924.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse hanno diritto a farvi opposizione e la provincia di Messina potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Messina (Servizio generale) è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1924.

Il Ministro: SARROCCHI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

Schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Messina

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Vallone Petraria	Mar Tirreno	S. Stefano Camastra	Dalla foce allo scaturigini
2	Vallone Ortora	Id.	Id.	Id.
3	Vallone S. Giovanni	S. Stefano di Camastra	Mistretta	Id.
4	Vallone Valanga	Spataro	Id.	Dallo sbocco alla rotabile per Nicosia
5	Torrente Scorsone	S. Giacomo Cortalaro o Allume	Novara Sicilia	Dallo sbocco sino alla scaturigine.
6	Torrente S. Nicolò	Id.	Id.	Id.
7	Torrente Cocuzzaro	Id.	Id.	Id.
8	Vallone Luca e sorgente omonima.	Torrente Mela	S. Lucia del Mela	Dallo sbocco nel torrente Mela alle scaturigini. La sorgente Luca è costituita di varie polle e dista dall' alveo del vallone omonimo circa m. 1.80.
9	Sorgenti di Presti-Mariano	Torrente Floripotema	Id.	Le tre polle distanti circa 50 metri lineari dall'alveo del Floripotema.
10	Sorgente Cannitazzo e valloncello omonimo	Torrente Muto	Condrò	Dalla confluenza sino alle scaturigini
11	Torrente Impeli o Launi	Fiumara Niceto o Noceto	Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto	Dalla confluenza col torrente Pioppo alle scaturigini.
12	Vallone Bottino e sorgenti omonime	Torrente Impeli o Launi	Id.	Dalla confluenza col torrente Impeli o Launi alle scaturigini
13	Vallone Cianciana e sorgenti omonime	Id.	Id.	Dalla confluenza col torrente Impeli o Launi alle scaturigini.
14	Sorgivo « Bocche d'acqua »	Id.	Id.	Il bacino imbrifero delle sorgenti stesse.
15	Vallone Larioti e sorgente omonima	Id.	Id.	Dalla confluenza col torrente Impeli alle scaturigini
16	Vallone Faraone e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
17	Vallone Femmina Morta e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
18	Valloni Imbriacaro e Scacciafica e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
19	Vallone Cambia e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
20	Vallone Ilicilunga e sorgenti omonime	Torrente Pioppo	Id.	Dalla confluenza col torrente Pioppo alle scaturigini
21	Vallone Pavotta e Bertuccio e sorgente Bertuccio o Favara	Id.	Id.	Id.
22	Vallone Porta e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
23	Vallone Pomara e sorgente omonima	Id.	Id.	Id.
24	Vallone Balestri e Scalpello e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
25	Vallone Rocca Corvo e sorgente omonima	Torrente Pioppo	Monforte S. Giorgio, S. Pier Niceto	Dalla confluenza col torrente Pioppo alle scaturigini
26	Vallone Gola dell'Orso e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
27	Vallone Fame e sorgente omonima	Id.	Id.	Id.
28	Vallone Acciarello e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
29	Vallone Colaianni e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
30	Vallone Vene e sorgenti omonime	Id.	Id.	Id.
31	Torrente Formica	Mar Tirreno	Spadafora	Dalla foce alla sua scaturigine
32	Sorgente Veni	Torrente S. Pietro influente torrente Saponara	Saponara e Rometta	Distante 20 m. circa dall'alveo del torrente S. Pietro.
33	Torrente Tiani	Torrente Scarcelli	Saponara-Villafranca	Dalla foce alla sua scaturigine.
34	Torrente Lapo	Torrente S. Caterina	Bauso	Id.
35	Torrente Orto	Mar Tirreno	Messina	Id.
36	Torrente Vani o Salice o Grottazzi	Fiumara Marmora	Gesso	Dallo sbocco alle scaturigini.
37	Torrente Giudeo	Mar Tirreno	Messina	Dalla foce alla sua scaturigine.
38	Torrente Lavina	Id.	Massa S. Giorgio, Spartà	Dalla foce alle scaturigini.
39	Torrente Bottesco o Laganà	Id.	Messina	Id.
40	Torrente Molinello	Id.	Id.	Id.
41	Torrente Papardo	Id.	Id.	Id.
42	Torrente Guardia	Mare Jonio	Id.	Id.
43	Torrente Pace	Id.	Id.	Dalla foce alla sua scaturigine.
44	Torrente Scala	Torrente S. Francesco di Paola	Id.	Dalla sua confluenza coi torrente S. Francesco alla sua scaturigine.
45	Sorgenti Petroioni e Fontana	Torrente S. Stefano	S. Stefano di Briga	Dalla confluenza fino alla loro scaturigine.
46	Sorgente Rocca	Torrente Pezzolo	Messina	Dalla confluenza col torrente Pezzolo fino alla sua scaturigine.
47	Torrente Schiavo	Mare Jonio	Id.	Dalla foce fino alla sua scaturigine.
48	Torrente di Vieto	Id.	Scaletta Zanclea	Id.
49	Torrente Saponara (sorgenti Cuba e Lembasi)	Id.	Id.	Id.
50	Vallone Lamari e sorgenti omonime	Fiumara della Santissima	Fiumedinisi	Dalla confluenza con la fiumara della Santissima alle scaturigini.
51	Valloni Petana e Scodella e sorgenti Valle e Sambuco	Id.	Id.	Id.
52	Vallone del Soldato e Fiumara di Samantiti	Id.	Id.	Id.
53	Vallone Vacco e suoi influenti	Fiumara di Fiumedinisi	Id.	Dalla confluenza con la fiumara di Fiumedinisi alle scaturigini.
54	Torrente S. Nicolò	Torrente Sciglio	Roccalumera	Dalla confluenza col torrente Sciglio fino alla sua scaturigine.
55	Torrente Badia	Torrente Pagliara	Mandanici	Dalla confluenza col torrente Paliara fino alla sua scaturigine.
56	Vallone Cavallo	Torrente Dinarini o Pagliara	Id.	Dalla confluenza col torrente Dinarini alla scaturigine.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Venezia e Mistretta.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Veduto il R. decreto 19 luglio 1924, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Venezia e nominato Regio commissario straordinario il sig. Fornaciari comm. dottor Bruno che ha effettivamente assunte le sue funzioni in data 6 agosto successivo;

Ritenuto che quindi il 6 novembre p. v. scadono i tre mesi di gestione straordinaria;

Che peraltro dati i complessi problemi amministrativi che sono in corso di risoluzione e la situazione non chiara e definita dei partiti politici locali non si ravvisa ancora l'opportunità di indire le elezioni per la ricostituzione della ordinaria rappresentanza comunale;

Visto l'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del di Venezia è prorogato di tre mesi.

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Venezia è prorogato di tre mesi.

Venezia, addì 25 ottobre 1924.

Il prefetto: PESCE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il R. decreto 5 luglio 1924, con il quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Mistretta e nominato Regio commissario straordinario il cav. Gaetano Salmeri;

Visto che lo stesso assunse le funzioni in data 13 settembre;

Considerato che egli non ha potuto ancora provvedere alla sistemazione della finanza del Comune, dei servizi ed uffici;

Ritenuto d'altra parte che la situazione locale non consente ancora che si possano convocare i comizi per la ricostituzione della ordinaria amministrazione;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2839;

Vista la circolare Ministeriale 15900-1 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Mistretta sono prorogati di tre mesi e cioè al 13 marzo 1925.

Messina, addì 13 dicembre 1924.

Il prefetto: PORRO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 4 serie di obbligazioni della ferrovia « Vigevano-Milano » create col R. decreto 24 aprile 1864, n. 1174, ed assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804, state sorteggiate nella 110ª estrazione seguita in Roma il giorno 15 dicembre 1924 per l'ammortamento al 1° gennaio 1925.

Serie estratte.

95 — 132 — 308 — 579.

Le obbligazioni comprese nelle serie sopra descritte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1924 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna dedotte L. 60, importo dell'imposta di ricchezza mobile sulla differenza fra il valore di emissione e quello di rimborso, e L. 9 su ogni obbligazione per addizionale a favore mutilati ed invalidi di guerra, verrà effettuato dal 1° gennaio 1925 dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1925.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli, di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli, con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle delegazioni del Tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 15 dicembre 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

Avvertenze.

(Art. 159 del regolamento annesso al Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 282

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	124 97	Belgio	115 47
Londra	108 899	Olanda	9 36
Svizzera	449 17	Pesos oro	20 42
Spagna	326 62	Pesos carta	8 985
Berlino (marco oro)	5 51	New-York	23 214
Vienna	0 0326	Oro	447 92
Praga	69 90	Belgrado	34 70
Dollaro canadese	23 06	Budapest	0 0314
Romania	11 715		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 93
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 83
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 03

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 20 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrata in questo Ministero durante la 2ª quindicina di ottobre dell'anno 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19392	82252	Lozzi Antonio.	« La Farandola ». - Fantasia tragica in una notte e tre parti. — Verseggiata da U. F. — Partitura d'orchestra.	Lozzi Antonio.	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
			. . . .		
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19390	82217	Perotti Cesare.	« Gloria al Duce ». - Composizione musicale su versi di Pansieri A.	Pansini A.	30 agosto 1923. — Mai eseguita.
19391	82218	Giordano Alfredo.	« Fascino ». - Fox-chimmy. — Composizione musicale su versi di Giordano Nestore	Giordano Alfredo.	1° settembre 1923. — Eseguita la 1ª volta il 26 agosto 1923 a Napoli.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19323	82299	Antamoro Luigi.	« Mater Cristi ». - Mimodramma in tre parti.	Antamoro Luigi.	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.